

COPIA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI PAVIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE PEPPINO FRANCHI MAGGI

- 1) Nell'intento di onorare in modo perenne la memoria dell'ing. Peppino Franchi Maggi, caduto eroicamente per la Patria il 29 settembre 1918, è istituita in Pavia una fondazione di beneficenza intitolata al suo nome, per atto di donazione del suo matore, in data 30 dicembre 1918, ricevuto dall'On. Dott. Bonaventura Morali di Pavia.
- 2) La fondazione, eretta in corpo morale, con il potere di acquistare e amministrare, è amministrata, secondo le sue disposizioni, dalla locale Congregazione di Carità, e si sottopone alle disposizioni del presente statuto e delle leggi e dei regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.
- 3) Il suo patrimonio è costituito da titoli di rendita dello Stato, del valore nominale di L. 230100.-.
- 4) Essa ha per scopo di beneficiare, ogni anno, il numero di famiglie, di cui il capo o altri dei componenti abbiano compiuto l'esposizione della loro vita, per la Patria, con preferenza alle famiglie che si sono sacrificate nel 1918.
- 5) Le famiglie concorrenti devono comprovare il loro concorso comune di Pavia.
- 6) La beneficenza dovrà consistere in un sussidio, non superiore a L. 400=- per famiglia, diretto a favorire l'istruzione, l'educazione e l'elevamento morale dei figli, da deliberarsi il 29 settembre di ogni anno.
- 7) Quando la famiglia beneficiata se ne dimostri indegna e lo scopo per il quale il beneficio fu concesso non può essere raggiunto, nel periodo di un anno, il sussidio potrà essere confermato negli anni successivi alla prima famiglia fino al compimento dello scopo.
- 8) Quando, in avvenire, non vi siano famiglie di coloro che hanno combattuto, esponendo la loro vita, per la Patria, potranno concorrere altre famiglie, purché sempre in condizione disagiata, e appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Pavia. Fino a che vi siano famiglie aventi diritto alla precedenza, ogni altra domanda non potrà essere presa in considerazione. Nella eventualità di nuove future guerre il sussidio sarà ripristinato a favore delle famiglie di coloro, che abbiano combattuto per la Patria.




NOTA BENE

La Fondazione "Peppino Franchi Maggi" venne eretta in Ente Morale, mediante Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919 n: 980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 giugno successivo n: 153.

La Fondazione di cui trattasi fu, poi, decentrata dall'E.C.A. e raggruppata nelle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, con Decreto Reale **16** marzo 1939.

Il Presidente
(Romeo Grandini)



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Romeo Grandini", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a star.

25 NOV. 1986


Per copia conforme all'originale,
in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the General Secretary, is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ISTIT. ASSIST. R. PAVIA" and a star.


Viso: IL PRESIDENTE



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the President, is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ISTIT. ASSIST. R. PAVIA" and a star.

- 7) A parità di condizioni, fra concorrenti, deve essere preferito chi si trovi in condizione più disagiata.
- 8) L'aggiudicazione della beneficenza sarà fatta da una Commissione, composta dal Presidente della Congregazione di Carità, che la presiede, da un membro della Congregazione, dalla stessa designato, e da un rappresentante del fondatore, da questi nominato e, dopo la morte di lui, nominato dai suoi discendenti, in linea diretta. Nella eventualità di estinzione della famiglia del fondatore, ovvero che il diritto di nomina non venisse esercitato, il terzo membro della Commissione sarà nominato dal Consiglio Comunale ad ogni quadriennio e sarà rieleggibile.
- 9) Oltre alla erogazione della beneficenza, di cui negli articoli precedenti, la fondazione rogherà, il 29 settembre di ogni anno, giusta disposizione testamentaria 29 aprile 1925 dello stesso fondatore, un premio di L. 2000= (duemila) ad uno studente, prescindendo dalla condizione del domicilio di soccorso di cui all'art.° IV., distinto e di famiglia disagiata, dell'Università di Pavia, preferibilmente figlio o nipote di chi abbia combattuto per la Patria.
- 10) Per quanto non dispone il presente Statuto, si osserveranno le disposizioni della legge 17 luglio 1896 N° 4472 e del R. D. 10 dicembre 1923 N° 2841.




 Antonio Bonfanti
